REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 159/2024**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- DETTORI Maria Salvatorica, nata a Ottana (NU) il 6 agosto 1971, c.f. DTTMSL71M46G191P, rappresentata e difesa dall'Avvocato Potito FLAGELLA (C.F. FLGPTT72S19H926D), presso il cui studio in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 33, è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale pec: flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it;

- Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica, in persona del rappresentante legale, con sede in Bortigali (NU), via Stazione n. 29 (P.I.: 01020760912), rappresentata e difesa dall'Avvocato Potito FLAGELLA (C.F. FLGPTT72S19H926D), presso il cui studio in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 33, è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale pec: flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it;

- MAMELI Francesco Saverio (c.f. MMLFNC69A15F979Y), nato a Nuoro il 15 gennaio 1969, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto CCONGIATU

(pec: avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Emiciclo Garibaldi, n. 24.

Visto l'atto di citazione depositato il 21 luglio 2023, iscritto al n. 25956 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO, l'Avvocato Potito FLAGELLA, per Maria Salvatorica DETTORI e per l'omonima Ditta, e l'Avvocato Umberto CONGIATU per Francesco Saverio MAMELI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare al pagamento, a favore dell'AGEA, della somma di 241.645,52 euro, in solido, fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio giudicante, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della segnalazione dei seguenti fatti da parte del Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro con c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021.

In data 9 gennaio 2018 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle

aziende agricole", bando 2016, ha concesso un contributo pari a euro 302.151,74 (60% della spesa totale ammessa), alla Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata dall'interessata tramite l'agronomo Francesco Saverio MAMELI), in data 9 luglio 2018 l'Organismo pagatore AGEA ha accreditato sul c/c della richiedente l'anticipo del contributo concesso, pari a euro 151.000,00. L'accredito sul c/c di un acconto, pari a euro 90.645,52, è avvenuto, sempre a seguito di apposita domanda dell'interessato (inoltrata tramite il predetto agronomo), in data 24 ottobre 2019. Non è stato erogato il saldo.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza sono state acquisite, tra le altre, le fatture passive indicate dettagliatamente nell'atto di citazione alle pagine 2 - 3, emesse nei confronti della Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica dalla EFFEPI S.a.s. di DETTORI G.& C. di Ottana (con Pietrino Dettori socio accomandante).

Le indagini eseguite dai militari operanti avrebbero fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (l'Azienda agricola beneficiaria dei contributi e il suo rappresentante legale, nonché il tecnico progettista e direttore dei lavori, reale *dominus* dell'operazione globalmente considerata), che avrebbero indotto in errore le Amministrazioni procedenti, ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento. La vicenda è parte di un'ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. s.r.l., ha curato i progetti e le pratiche

di finanziamento, e ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Dal computo metrico, redatto e firmato dall'agronomo, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento in argomento, si evince la tipologia e l'entità dei lavori commissionati dalla "Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica" di Bortigali, che riguardano:

- impianto irriguo, per una spesa pari a euro 122.836,35 (in luogo di € 222.295,44);
- ripristino strada interpoderale, per una spesa pari ad € 28.707,87;
- paddock coperto, per una spesa pari ad € 79.144,96 (in luogo di € 194.791,43);
- piazzali in cemento, per una spesa pari ad € 51.148,00 (in luogo di € 129.303,96);
- ristrutturazione mungitrice, per una spesa pari ad € 102.043,57 (in luogo di € 102.473,08);
- riattamento casa colonica, per una spesa pari ad € 36.924,91 (in luogo di € 40.504,21);
- attrezzature zootecniche, per una spesa pari ad € 12.000,00;
- mungitrice meccanica e tank, per una spesa pari ad € 25.000,00 (in luogo di € 30.000,00.

Secondo l'Ufficio requirente, un aspetto anomalo della fattispecie in esame, che accomuna tutte le procedure di finanziamento nelle quali è coinvolto il MAMELI e che hanno originato la predetta c.n.r., consiste nel fatto che la quasi totalità dei lavori (trattasi di chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta

beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

In particolare, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato, sarebbe ampiamente documentata e dimostrata (con riferimento alla fattispecie in esame alle pagine 82 e seguenti della c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di Finanza), attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere, in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Gli accertamenti espletati si collocano in una più ampia operazione che ha condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro un decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo la prospettazione attorea, i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

Attraverso tale sistema fraudolento i soggetti coinvolti sarebbero riusciti a rappresentare il fittizio sostenimento di costi, mentre le spese, in quanto non realmente sostenute, non avrebbero dato diritto ad alcun finanziamento, indebitamente percepito per intero.

La Procura ritiene che non potrebbe avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non escluderebbe la responsabilità amministrativa, e cita, *ex multis*, la sentenza n. 167/2022 di questa Sezione giurisdizionale.

In base al reg. UE n. 640/2014 e al Bando 2016, recanti la disciplina del contributo in questione, che comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese, i pagamenti devono essere reali e non fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del Bando). Il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del Bando, non essendo concepibile che il richiedente acceda al contributo attraverso fatture e pagamenti fittizi, così ingannando l'ente erogatore. Secondo l'Ufficio requirente sarebbe del tutto irrilevante, quindi, che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito.

Per la vicenda è in corso il procedimento penale.

Per quanto detto, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, si sarebbe prodotto un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, 241.645,52 euro, oltre agli

interessi legali e alla rivalutazione monetaria, del quale devono rispondere, in solido in conseguenza del dolo e/o dell'illecito arricchimento, la Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica e il suo legale rappresentante, sig.ra DETTORI Maria Salvatorica, che hanno raccolto e prodotto la documentazione idonea a indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze. In solido con le predette deve rispondere, per l'intero danno, il dott. MAMELI Francesco Saverio, vero regista dell'operazione, il quale, non soltanto avrebbe predisposto (al fine di far apparire rispettati i requisiti previsti dal bando) gli altri due preventivi di spesa, per l'affidamento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori, a corredo della documentazione presentata ad ARGEA, e ha certificato la regolare esecuzione dei lavori, in realtà realizzati in economia dagli stessi soggetti richiedenti il finanziamento, ma soprattutto risulterebbe essere l'ideatore dello schema fraudolento. Nello specifico il dott. MAMELI, tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare comparto, avrebbe fatto da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti ai progetti presentati. Il ruolo fondamentale dell'agronomo sarebbe ampiamente provato, non soltanto dagli elementi probatori già esposti, ma anche dalle risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici a lui sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale, evidenziate nell'annotazione di p.g. n. 53651 del 30 marzo 2022.

Dall'analisi delle chat *whatsapp* presenti sul dispositivo mobile del dott. MAMELI e, in particolare, dallo scambio di messaggi intercorso con i titolari delle singole aziende agricole, emergerebbe, oltre al ruolo avuto nella

produzione delle fatture, anche quello di coordinamento e pianificazione degli scambi di fatture e dei pagamenti intercorsi tra i titolari/soci delle aziende agricole e successivamente utilizzati per l'ottenimento dei finanziamenti.

Quanto alla sussistenza di un rapporto di servizio tra il dott. MAMELI e l'Amministrazione e alla conseguente giurisdizione della Corte dei conti, la Procura ha evidenziato che la Corte di cassazione ha riconosciuto il rapporto di servizio non soltanto con riferimento al privato beneficiario del contributo, ma altresì nei riguardi di coloro che abbiano avuto un coinvolgimento diretto e fattivo nella vicenda che ha portato all'indebita erogazione.

Contestualmente all'invito a dedurre è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà dei sigg.ri DETTORI e MAMELI e della Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica, e delle cose e somme di danaro a loro dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro, concesso con decreto presidenziale n. 7/2023 del 16 maggio 2023, è stato parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n. 83/2023 del 26 luglio 2023 e dal Collegio con ordinanza n. 92/2023 del 21 agosto 2023 sul reclamo proposto da LABCHEM S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Francesco Saverio MAMELI.

A fronte dell'invito a dedurre, mentre il dott. MAMELI nulla ha dedotto, la sig.ra DETTORI, in proprio e quale rappresentante dell'omonima ditta individuale, ha presentato controdeduzioni, nelle quali, in particolare, ha eccepito il difetto di legittimazione della Procura contabile, che non potrebbe ipotizzare un danno erariale, coincidente con l'importo del contributo, in assenza di revoca dello stesso da parte dell'Amministrazione, ma potrebbe unicamente contestare ulteriori danni.

Nel successivo atto di citazione, emesso dalla Procura regionale, è stato respinto e confutato, sia quanto argomentato in sede di controdeduzioni dalla sig.ra DETTORI, sia quanto espresso nelle memorie depositate dagli interessati nell'ambito del procedimento cautelare, in occasione dell'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento di autorizzazione al sequestro medesimo.

In relazione alle argomentazioni addotte, l'Ufficio requirente, ha precisato che oggetto di contestazione in questa sede è il danno erariale per aver indebitamente percepito il contributo attraverso false fatture e false rappresentazioni degli investimenti, con flussi di denaro sostanzialmente nulli. Si tratta di condotte dolose, penalmente rilevanti, che hanno cagionato un pregiudizio erariale che sussiste indipendentemente dall'intervenuta revoca, del tutto irrilevante. Inoltre, il contributo è riconosciuto a fronte di spese effettivamente sostenute, e in una sua percentuale, e i pagamenti devono essere reali, non fittizi. Qualora l'onere non sia effettivamente sostenuto, non ha più ragion d'essere la concessione del beneficio e il comportamento fraudolento del beneficiario preclude in radice la percezione dell'intera contribuzione.

Quanto alla possibilità, da parte di imprese agricole, di realizzare i lavori di cui trattasi, il Pubblico attore ha precisato che non è questo il profilo oggetto di contestazione, anzi, l'assunto di aver effettuato i lavori in economia presuppone esattamente il contrario. Quel che si vuole evidenziare, invece, è la singolarità del fatto che l'azienda, teoricamente capace di effettuare il lavoro, lo effettui in favore di altre aziende (che per questo beneficiano del contributo), ma eviti di farlo per se stessa, facendoselo realizzare da altra azienda agricola (così beneficiando di analogo contributo). Ciò al fine di

dimostrare, unitamente agli altri elementi di prova, che in realtà, proprio in quanto in grado di effettuare i lavori, questi sono stati realizzati in economia.

Ciò consente di confutare l'ulteriore argomento difensivo riguardante l'avvenuta realizzazione delle opere. Al riguardo, la Procura ha ribadito che, poiché il contributo è stato chiesto e ottenuto utilizzando documentazione falsa e inidonea, inducendo in errore l'ente erogatore, la condotta dolosa posta in essere, consistita nella produzione di documenti attestanti spese non sostenute effettivamente e nell'avere pregiudicato il rapporto di fiducia generalmente insito tra finanziatore e finanziato, precluderebbe la percezione dell'intero finanziamento. L'erogazione pubblica presuppone la realtà ed effettività del costo, in assenza della quale l'intera erogazione non ha più alcuna ragion d'essere.

La sig.ra Maria Salvatorica DETTORI si è costituita in giudizio, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta individuale, a ministero dell'Avvocato Potito FLAGELLA con memoria depositata il 25 giugno 2024, nella quale preliminarmente è stata eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67, c. 2, c.g.c. considerato che nelle controdeduzioni era stata chiesta l'audizione personale e che a tale richiesta non è stato dato seguito.

Il patrocinatore ha eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione introduttivo, ex art. 87 c.g.c., che sanziona con la nullità la citazione che non tenga conto "degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni". Nel caso di specie, sarebbe evidente che l'estensore dell'atto di citazione non abbia tenuto in alcun conto quanto dedotto dalla odierna convenuta. In particolare, era stato rappresentato che le opere

cofinanziate non erano state eseguite e fatturate da altra azienda agricola beneficiaria di finanziamenti nell'ambito del medesimo bando, ma da un'impresa edile, completamente avulsa dal sistema dei finanziamenti all'agricoltura e che non si trattava di recinzioni o chiudende, ma di opere più tipicamente edili, nonché di un impianto irriguo, e di ciò non vi è menzione nell'atto introduttivo del giudizio.

Di seguito la difesa ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Sezione della Corte dei conti, alla luce del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede sia l'AGEA, con sede in Roma, Via Palestro n. 81, ed è in tale luogo che si sarebbe verificato il depauperamento del patrimonio pubblico posto al centro del presente giudizio. Infatti, l'amministrazione che avrebbe subito il danno non è l'ARGEA Sardegna, ma l'AGEA con sede in Roma, luogo dal quale sono stati disposti ed erogati i pagamenti di cui ha beneficiato l'odierna convenuta. Per questa via, la difesa ha concluso che la competenza territoriale a conoscere delle accuse formulate con l'atto introduttivo vada individuata nella Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio.

Vi sarebbe, poi, un palese difetto di legittimazione in capo alla Procura contabile, la quale non potrebbe assumere l'esistenza di un danno erariale pari all'intero contributo versato, in mancanza di un formale provvedimento di revoca della concessione emesso dall'unico soggetto legittimato, che non è, pacificamente, la Procura contabile.

Secondo la difesa, la tutela puramente restitutoria sarebbe affidata alla competenza dell'Autorità amministrativa, mentre in questa sede si dovrebbe discutere di un ulteriore danno che l'ipotetica condotta illecita avrebbe

determinato, che non può coincidere con l'importo del contributo, in mancanza di revoca espressa dall'unico soggetto che ha il potere di disporla. Di contro, nemmeno una parola viene spesa dal pubblico attore per chiarire quale danno ulteriore sia stato determinato dall'illecito ipotizzato, sicché, allo stato, la pretesa fatta valere dalla Procura risulterebbe formalmente e sostanzialmente inesistente.

Ancora, non può fondatamente sostenersi che "l'effettivo sostenimento delle spese" integrasse un criterio di ammissibilità indicato nel Bando. Peraltro, non è in discussione che le spese siano state realmente sostenute: l'ARGEA Sardegna ha acquisito fatture e relativi bonifici, effettivamente disposti e incassati. La tesi che tali pagamenti siano stati seguiti da accrediti di pari importo posti in essere dai destinatari dei bonifici, sarebbe del tutto indimostrata.

Inoltre, come sopra ricordato, nel caso della Sig.ra DETTORI, le opere assentite non consistevano in realizzazione di chiudende, come si evince anche nello stesso atto di citazione (cfr. pagine 2-3), e soprattutto sono state realizzate da un'impresa edile, la EFFEPI S.a.s., la quale non ha ovviamente richiesto, né ottenuto alcun finanziamento per il PSR. Naturalmente, nulla viene provato circa fatture emesse dall'impresa dell'esponente nei confronti della EFFEPI S.a.s., sicché l'ipotizzato "giro" di fatture, nel caso di specie, non sussisterebbe in alcun modo, né potrebbe sussistere, persino astrattamente.

È chiaro quindi, secondo la prospettazione difensiva, che la posizione della convenuta sia completamente diversa da quella delle altre imprese agricole coinvolte negli accertamenti della Guardia di Finanza. La Ditta DETTORI si

è rivolta a un'impresa edile per eseguire lavori di realizzazione di impianti irrigui, di manto stradale e di altri manufatti. L'impresa in questione (EFFEPI S.a.s.) non ha beneficiato di contributi, non essendo un'azienda agricola, così che il "giro" ipotizzato dalla Procura, in questo caso, non può sussistere. Nessuna operazione inesistente può ipotizzarsi: le fatture di EFFEPI S.a.s., regolarmente pagate dalla DETTORI, corrispondevano ad attività effettivamente svolte dall'impresa edile. Non sussistono, nel caso in discussione, "flussi finanziari nulli", né "circoli viziosi", né la Procura o la Guardia di Finanza ne hanno dimostrato in alcun modo l'esistenza.

Nella memoria si evidenzia, altresì, che i preventivi sono formati da tre professionisti distinti, con studi diversi, e che nessuna norma del bando imponeva l'acquisizione di più preventivi per la nomina del progettista e del direttore dei lavori.

Secondo il difensore, la fondamentale premessa dell'intero ragionamento degli inquirenti è che l'essenza della frode consisterebbe nell'aver ottenuto, simulando l'affidamento dei lavori ad altra impresa, un contributo maggiore (in quanto parametrato alle fatture emesse da quest'ultima) rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di esecuzione diretta degli stessi lavori; quindi, solo in presenza di questa differenza nell'entità del contributo concesso o concedibile sarebbe possibile ipotizzare un danno per l'Organismo pagatore.

La difesa ha rappresentato di avere commissionato al Dott. Giuliano SANNA, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Nuoro e CTU del Tribunale di Nuoro, la verifica della correttezza di questa premessa e che, dalle operazioni effettuate, è emerso che il contributo di cui la Ditta DETTORI avrebbe beneficiato in caso di esecuzione diretta dei lavori sarebbe stato

addirittura superiore a quello percepito esternalizzando le attività.

Tale considerazione, e cioè che il contributo percepito sarebbe in realtà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto, a norma di prezzario, ove fossero state eseguite direttamente le opere, renderebbe evidente che difettano completamente, rispetto all'ipotesi di illecito formulata dall'Accusa, i requisiti del danno per il *solvens* e dell'ingiusto profitto per l'*accipiens*: il denaro pubblico da versare alle varie aziende, ove esse avessero eseguito i lavori in proprio, sarebbe stato di importo maggiore; quindi, ove per assurdo le attività contestate fossero state effettivamente realizzate nei termini ipotizzati dalla Procura, ci si troverebbe di fronte a un risparmio per le finanze pubbliche, piuttosto che a un danno.

Nella memoria si osserva che alla convenuta non viene formulata alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per accedere ai contributi. Inoltre, i contributi percepiti non si riferivano alla realizzazione di chiudende, ma alla realizzazione o alla sistemazione di manufatti o macchinari aziendali, effettivamente avvenute, per le quali nessuna contestazione viene mossa. Di conseguenza apparirebbe assolutamente ingiusto e contrario ai principi giurisprudenziali in materia ipotizzare un danno pari all'intero contributo percepito.

Inoltre, le uniche fatture oggetto di contestazione conducono a un imponibile totale di euro 151.658,67, per il quale la contribuzione pubblica prevista ammontava al 60%, sicché l'importo che, al limite, potrebbe essere considerato indebito ammonterebbe a 90.995,20 euro. Le somme restanti sono contributi pacificamente leciti.

In via subordinata, quindi, nella memoria si insiste affinché il sequestro venga

limitato a 90.995,20 euro, unica somma per la quale potrebbe ipotizzarsi una percezione indebita.

In conclusione, la difesa ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'atto di citazione introduttivo, ex art. 67, c. 2, del c.g.c.; di dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo, ex art. 87 del c.g.c.; di dichiarare l'incompetenza territoriale della Sezione Sardegna a conoscere del presente giudizio, per essere competente la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio; nel merito, di respingere la domanda introduttiva, in quanto infondata e non provata; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui alcuna fondatezza venisse riconosciuta alle avverse deduzioni, di ridurre, occorrendo anche ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, l'importo del danno erariale nella misura di euro 90.995,20.

In via istruttoria, il patrocinatore ha chiesto che si disponga Consulenza tecnica finalizzata alla stima dei costi di esecuzione diretta, presso l'azienda agricola della Ditta convenuta, delle opere di cui alle fatture indicate nell'atto di citazione, ricomprese nel progetto di miglioramento fondiario finanziato ai sensi della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Sardegna Pagina 19 di 20 2014/2020 - Bando 2016.

Il dott. agr. Francesco Saverio MAMELI si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Umberto CONGIATU con memoria depositata il 27 giugno 2024, nella quale, in via pregiudiziale, ha chiesto di sospendere il presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale instaurato per gli stessi fatti, in quanto le medesime circostanze di fatto risultanti dalla c.n.r. n.15519 del 23.9.2021 sono alla base dell'azione penale e di quella contabile fatta valere dalla Procura regionale in questa sede.

Nel merito, la difesa ha contestato l'intero impianto accusatorio, basato esclusivamente sulle indagini della Guardia di Finanza, evidenziando, in primo luogo, che il dott. MAMELI ha curato le pratiche di partecipazione al bando di finanziamento in discussione anche nell'interesse di ulteriori dieci aziende agricole, le cui domande sono del tutto analoghe - per dimensioni del soggetto beneficiario e oggetto dei lavori previsti (realizzazione di chiudende e impianti di irrigazione) - rispetto a quelle presentate per le aziende coinvolte nell'indagine della Guardia di Finanza; non troverebbe giustificazione, sul medesimo piano logico più volte chiamato in causa nella c.n.r. n.15519 del 23.9.2021, la circostanza che il presunto "regista" dell'asserito "disegno criminoso" contestato avesse coinvolto solo alcune aziende agricole per le quali aveva curato la presentazione delle pratiche di finanziamento.

In particolare, nella fattispecie all'esame l'analitica indicazione delle fatture passive ricevute dalla Ditta DETTORI Maria Salvatorica a fronte dell'esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento pubblico, operata dalla Procura nell'atto di citazione, consente immediatamente di escludere che il soggetto esecutore di quei lavori sia altra azienda agricola finanziata, essendo esse state emesse dalla EFFEPI S.a.s. di Dettori G.&C; tale circostanza, in uno con la considerazione che non risulta che la Ditta DETTORI Maria Salvatorica abbia prestato la sua attività a favore di altre aziende agricole coinvolte nella vicenda in esame, consente di concludere che viene a mancare il primo dei ricordati presupposti della contestata azione erariale, ossia quello relativo agli asseriti artifici e raggiri rappresentati dal fittizio scambio di simili prestazioni tra aziende agricole ammesse al finanziamento al fine di far figurare il sostenimento di costi inesistenti in quanto relativi a lavori in realtà eseguiti da

ciascuna azienda in economia.

Soprattutto, viene conseguentemente meno il ruolo che si vorrebbe attribuire al dott. agr. MAMELI ai fini dell'imputazione della responsabilità contestatagli. Nella fattispecie in esame, invero, l'esecuzione dei lavori a favore della Ditta DETTORI Maria Salvatorica da parte di un'azienda specializzata e non da parte di altra azienda agricola parimenti ammessa a finanziamento, fa venire meno sia la sussistenza dell'ipotetico schema criminoso che il dott. agr. MAMELI avrebbe delineato, sia il ruolo di collegamento con le diverse aziende agricole da lui assistite che ne avrebbe consentito la realizzazione.

In definitiva, ammesso ma non concesso, che la Ditta DETTORI Maria Salvatorica abbia in qualche modo effettivamente rappresentato costi fittizi per l'esecuzione dei lavori - ammessi a finanziamento - realizzati in realtà in economia, è del tutto incomprensibile a che titolo il dott. agr. MAMELI vi avrebbe concorso e perché quindi sia stato chiamato a rispondere in solido del danno erariale a tale Ditta contestato.

Inoltre, nonostante il bando non richiedesse la presentazione di tre preventivi per la scelta, ovviamente del tutto fiduciaria, del professionista al quale affidare la progettazione e la direzione dei lavori per i quali concorrevano al finanziamento, i medesimi tre preventivi erano ovviamente allegati anche alle pratiche presentate dal dott. MAMELI per le altre aziende agricole non coinvolte dalle indagini della Guardia di Finanza.

Di converso, una delle aziende agricole (la ditta ORRITOS Gianfranco) che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe fittiziamente eseguito i lavori di recinzione a favore di altre aziende agricole ricevendo da queste analoghe

inesistenti prestazioni, e che avrebbe conseguentemente emesso e ricevuto fatture ideologicamente false, secondo lo schema che avrebbe ideato il dott. MAMELI, non rientra nel novero di quelle per le quali opera il presupposto logico che dovrebbe accomunare tutte le aziende indagate e giustificarne il coinvolgimento nel disegno criminoso contestato: ossia che progettista e direttore dei lavori di tutte tali aziende, e dunque elemento di collegamento tra le stesse, fosse il dott. MAMELI; non è evidentemente un caso che il dott. MAMELI non sia stato chiamato dalla Procura regionale a rispondere di alcun danno erariale relativo al finanziamento percepito dalla ditta citata, che si è avvalsa di altro tecnico.

Inoltre, dagli stessi atti di indagine si rileva che le domande di finanziamento relative alle aziende coinvolte non sono state presentate contestualmente. Esse, dunque, al netto di sempre possibili errori e/o mancanze che ne avrebbero potuto impedire la valutazione, a fronte di una dotazione finanziaria iniziale della Misura 4.1 pari a 30.000.000,00 di euro, non avevano alcuna certezza di essere contestualmente accolte. Così che nemmeno l'attuazione del preteso disegno criminoso asseritamente ideato dal dott. MAMELI aveva in realtà alcuna certezza di trovare attuazione. Il che porterebbe ancora una volta a concludere che esso in realtà non sia mai esistito.

Nella memoria difensiva sono illustrati nel dettaglio i compiti del direttore dei lavori, ed è sottolineato che uno degli aspetti più importanti connessi all'incarico consiste nella tenuta della contabilità e nella predisposizione dei documenti, tra i quali anche le fatture da parte dei fornitori dell'imprenditore agricolo, che dovevano contenere il chiaro e preciso riferimento, sia al progetto approvato e al finanziamento concesso, evidentemente ignoti al

fornitore, sia l'esatta indicazione delle lavorazioni eseguite, per le quali si chiedeva la liquidazione del beneficio concesso, al fine di consentire la verifica della piena rispondenza a quelle previste nel progetto approvato in sede istruttoria della domanda di finanziamento. Tale documentazione, infatti, pur a tacere dell'evidente difficoltà tecnica di una sua corretta predisposizione da parte di un imprenditore agricolo, verosimilmente privo delle necessarie competenze, non poteva che essere nella disponibilità del dott. MAMELI in considerazione dell'utilizzo che, nell'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori, avrebbe dovuto farne.

Infine, l'Avvocato CONGIATU ha osservato che, considerata la natura dei lavori per i quali le aziende agricole coinvolte avevano chiesto il finanziamento, sarebbe stato senz'altro anomalo e/o sorprendente che le diverse aziende si fossero rivolte a imprese edili o specializzate. La stessa Amministrazione Regionale ha chiarito (circ. D.G. Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS 15.3.2022) la piena legittimità di tale pratica da parte di aziende agricole, anche beneficiarie di finanziamenti, a favore di altre aziende agricole finanziate, non riscontrandosi alcun divieto in proposito nei regolamenti comunitari, e ne ha ritenuto illegittimo l'eventuale inserimento nei bandi, posto che una "*tale disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità di fornire servizi assolutamente legittimi*".

Ciò posto, il dott. MAMELI, nella sua qualità di direttore dei lavori, non avrebbe dovuto avere, ed effettivamente non ha avuto, alcun motivo di "sconsigliare" l'affidamento di detti lavori da parte di un'azienda agricola ad altra azienda agricola, costituendo quella descritta una prassi del tutto usuale nell'ambito rurale di riferimento, o di rifiutarsi di curare la predisposizione e

la tenuta della relativa contabilità perché i lavori erano stati affidati ad altra azienda agricola.

In conclusione, secondo la prospettazione difensiva, il dott. MAMELI non avrebbe affatto ideato alcun disegno fraudolento mentre, d'altro canto, le aziende agricole coinvolte avrebbero affidato del tutto legittimamente l'esecuzione dei lavori finanziati ad altre aziende agricole, a loro volta finanziate. Sicché del tutto coerentemente e legittimamente ARGEA, alla quale ai sensi dell'art. 19 del Bando sarebbe spettato in prima battuta il diritto-dovere di revocare i finanziamenti concessi ove avesse riscontrato violazioni alle prescrizioni del bando medesimo, e che, a seguito degli accessi presso le singole aziende, aveva preliminarmente verificato l'ammissibilità a finanziamento dei lavori proposti e, successivamente, la loro corretta esecuzione, ha correttamente liquidato, anche alla luce della documentazione contabile fornitale - tra cui, le fatture delle prestazioni ricevute da ciascuna azienda agricola da altre aziende agricole - i finanziamenti concessi a dette aziende, e per quanto interessa in questa sede alla Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica, senza nulla eccepire.

Nella memoria si chiede, quindi, previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro, di rigettare in quanto infondata la domanda proposta nei confronti dal dott. agr. Francesco Saverio MAMELI dalla Procura attrice; per l'effetto, mandarlo assolto da qualsivoglia addebito. Con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in relazione al sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 83 del 26 luglio 2023 e alle spese di giudizio.

All’udienza del 19 settembre 2024, il P.M ha preso atto della mancata audizione richiesta dalla convenuta DETTORI in sede di indagini e si è rimesso alle decisioni che il Collegio riterrà di adottare in ordine alla dedotta inammissibilità dell’atto di citazione, mentre ha chiesto che il giudizio prosegua nei confronti di MAMELI, trattandosi di una responsabilità solidale a titolo di dolo.

Quanto alle deduzioni formulate dalla difesa del MAMELI, la Procura ha sostenuto di avere già preso posizione rispetto ad esse e ha confermato la posizione assunta.

In merito alle contestazioni mosse dai convenuti in ordine alla triangolazione delle operazioni ritenute finanziariamente nulle, il P.M. ha osservato che alle pagine 82 e ss. della CNR del 23 settembre 2021 della Guardia di Finanza viene illustrata la movimentazione dei conti correnti bancari coinvolti nella vicenda *de qua*: da quello intestato alla Ditta Individuale DETTORI Maria Salvatorica sono uscite le somme a favore della EFFEPI s.a.s., i cui rappresentanti legali sono i fratelli della DETTORI, il denaro è passato dalla EFFEPI a DETTORI Pietrino, socio della medesima società, ed è stato trasferito da quest’ultimo nel conto corrente intestato alla convenuta, per importi quasi pari a quelli di cui ai primi trasferimenti. Questo, secondo il P.M. dimostrerebbe il fatto che le opere sono state realizzate dalla convenuta in economia e non attraverso l’intervento di imprese terze: da qui la presentazione di documentazione contabile per attività falsamente attestate. Il requirente ha, quindi, insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate e per la condanna del convenuto.

L’Avvocato FLAGELLA ha preso atto della posizione della Procura

sull'inammissibilità dell'atto di citazione e ha evidenziato, in relazione alla dedotta nullità del medesimo atto, che allorché si consideri l'atto come un unicum, laddove esso sia nullo, lo è per tutti i convenuti in giudizio.

Il difensore ha, comunque, illustrato che il caso della convenuta DETTORI è apparso, fin dal momento delle deduzioni difensive, diverso e unico rispetto a tutte le altre fattispecie coinvolte in questo filone di indagini della Guardia di Finanza sul bando AGEA; pertanto, ha contestato l'atto di citazione, che non terrebbe in nessun conto la peculiarità delle deduzioni della convenuta DETTORI, continuando a parlare di scambi di fatture fra aziende agricole e di recinzioni, esattamente come negli altri giudizi coinvolti da questa indagine della GdF.

La difesa ha ribadito, quindi, che vi è un doppio errore da parte della Procura: oltre alla mancata audizione della convenuta, nonostante la sua richiesta in sede di indagini, anche l'omessa presa d'atto del contenuto delle deduzioni della medesima.

L'Avvocato ha riepilogato gli elementi di diversità che caratterizzerebbero la fattispecie in discussione rispetto alle altre già oggetto di precedenti giudizi: i lavori sono stati svolti da un'impresa edile; la ditta della DETTORI non ha svolto alcuna attività nei riguardi delle aziende coinvolte in questo filone di indagini; non sono state realizzate opere di recinzione, né murature a secco, ma solo opere molto più complesse – non a caso è stata scelta un'impresa edile per la loro realizzazione – quali il riattamento di strade, la costruzione di manufatti e di impianti di irrigazione. Questo consentirebbe di affermare che la contestazione principale mossa dalla Procura, ovvero quella per la quale la Ditta, pur in grado di realizzare determinate lavorazioni, le ha realizzate per

altre aziende ma non per se stessa, viene meno. Infatti, le opere non sono state certamente realizzate dalla convenuta, in quanto non sarebbe stata in grado di compierle.

Quanto al riferimento operato dalla Procura alla triangolazione, di cui alle pagine 82 e ss. della relazione della Guardia di Finanza, la difesa ha replicato che nel caso di specie occorre verificare se siano stati indebitamente percepiti dei fondi dell'Unione Europea; in realtà, si sono realizzati tutti i presupposti previsti dalla normativa. Ha, poi, sostenuto che non rileva che il fratello della DETTORI abbia effettuato un prestito in favore della sorella e, in ogni caso, non può essere considerata un'operazione truffaldina rispetto all'erogazione dei fondi pubblici. Infine, ha segnalato una divergenza nel computo delle somme di cui trattasi, nonché il fatto che la convenuta non ha ottenuto il saldo del finanziamento, trovandosi a spendere, pertanto, una somma superiore a quella ottenuta a seguito dell'erogazione dei contributi.

In conclusione, l'Avvocato FLAGELLA ha insistito per l'accoglimento integrale delle difese svolte.

L'Avvocato CONGIATU ha sottolineato la peculiarità di questa fattispecie concreta rispetto alle altre oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza, evidenziando che non troverebbe giustificazione la contestazione della Procura circa la nullità delle fatture ricevute dall'Impresa DETTORI, come non rileverebbe a quale titolo la signora DETTORI abbia ricevuto indietro la somma. Quanto alla posizione del proprio assistito, che è stato definito in altri casi addirittura "*dominus*" dell'intera vicenda, proprio per il suo ruolo di progettista e direttore dei lavori di ciascuna delle aziende coinvolte, in questo caso sarebbe estraneo a qualunque coinvolgimento con la

EFFEPI o con Franco Dettori e la Procura non avrebbe chiarito il coinvolgimento di MAMELI nella fattispecie concreta.

Per il resto, il difensore ha insistito su tutte le difese di cui agli atti scritti, in particolare per la sospensione del giudizio, e, in ordine alla dedotta inammissibilità dell'atto di citazione, ha sostenuto che le posizioni di tutti i soggetti citati in giudizio sono inscindibili, non potendosi valutare la condotta del MAMELI a prescindere da quella della convenuta DETTORI, pertanto, l'inammissibilità dell'atto di citazione deve ritenersi tale nei confronti di entrambi i convenuti.

Considerato in

DIRITTO

Seguendo l'ordine logico delle questioni, devono essere previamente esaminate le eccezioni formulate dalla difesa dei convenuti.

- L'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale Sardegna, in ragione del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede è l'AGEA, con sede in Roma, con conseguente competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del c.g.c., infatti, elemento dirimente ai fini della determinazione della competenza territoriale nei giudizi di conto e di responsabilità è la circostanza che l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione.

Nel caso all'esame appare indubbio che l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta in Sardegna, e che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio

della medesima regione (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 104/2024).

L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.

- Appare priva di pregio anche l'eccezione di nullità della citazione ex art. 87 del c.g.c.

Nell'atto di costituzione, la difesa della convenuta DETTORI e dell'omonima Ditta ha eccepito la nullità della citazione, rilevando che l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto senza prendere in considerazione le deduzioni, pur depositate nei termini.

Il principio di tassatività delle ipotesi di nullità degli atti, espresso nell'art. 44 c.g.c., esclude che possa farsi luogo alla richiesta declaratoria, atteso che l'ipotesi dedotta non può essere sussunta sotto la previsione di alcuna disposizione sanzionatoria, nemmeno, in particolare, sotto l'art. 87 c.g.c., il quale, in tema di rapporti tra invito a dedurre e citazione, circoscrive l'invalidità ai soli casi di mancata corrispondenza tra i fatti dedotti a sostegno della domanda e quelli esplicitati nell'invito. Secondo la giurisprudenza, neppure l'inammissibilità sancita dall'art. 67, secondo comma, c.g.c. per il caso di mancata audizione personale richiesta dall'invitato può essere estensivamente applicata nel diverso caso di omessa considerazione, quantunque provata, delle deduzioni presentate dal presunto responsabile (cfr. Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d'Appello sentenza n. 140/2020).

L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.

- Merita, invece, accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo, in ragione del fatto che la Procura non avrebbe dato alcun seguito all'espressa richiesta di audizione presentata dalla signora

DETTORI, in proprio e quale titolare della Ditta individuale, in sede di risposta all'invito a dedurre.

L'art. 67, comma 2, del c.g.c., dispone che nel termine non inferiore a quarantacinque giorni, fissato dalla Procura, decorrente dalla notifica dell'invito a dedurre, il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che, laddove dal tenore testuale delle risposte all'invito a dedurre emerga l'inequivocabile volontà dell'invitato di essere sentito personalmente, l'omessa audizione determina l'inammissibilità della citazione (cfr., *ex multis*, Sez. II Appello, sentenza n. 83 del 2024, Sez. giurisdizionale Lazio, sentenza n. 18 del 2022, Sez. giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 6 del 2023).

Nel caso in trattazione, dall'esame degli atti risulta che a seguito di notifica dell'invito a dedurre in data 25 maggio 2023, la signora DETTORI, in proprio e quale legale rappresentante della Ditta, nelle deduzioni difensive depositate in data 6 luglio 2023 (entro il termine di 45 giorni assegnato dalla Procura) ha insistito, nelle conclusioni, "*affinché, previa audizione personale dell'esponente, che si richiede*", il fascicolo venisse archiviato.

Stante l'inequivoca volontà di essere sentita personalmente espressa nella risposta all'invito a dedurre, **deve dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione emesso dalla Procura contabile nei confronti della signora DETTORI Maria Salvatorica e della Ditta individuale DETTORI Maria**

Salvatorica.

In conseguenza, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del codice di giustizia contabile, **si dispone l'inefficacia del sequestro delle somme e dei beni sequestrati alla signora DETTORI Maria Salvatorica e alla Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica**, con decreto presidenziale n. 7/PRES/2023, adottato in data 16 maggio 2023, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n. 83/2023.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore della signora DETTORI Maria Salvatorica e dell'omonima Ditta individuale, in quanto il giudizio nei loro confronti è deciso in virtù di una questione pregiudiziale che ha determinato il proscioglimento in rito, e difetta, pertanto, l'assoluzione nel merito.

- Di contro, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta dell'avvocato CONGIATU, di estendere l'inammissibilità a tutti i convenuti indicati nell'atto di citazione e quindi al suo assistito, in quanto formulata per la prima volta in udienza; si osserva, comunque, che l'esito impeditivo del giudizio, connesso al mancato adempimento intestato al Pubblico Ministero, di sentire personalmente il convenuto, riguarda solo colui che ne abbia fatto richiesta, a *fortiori* nel caso in cui si tratti di responsabilità che, seppure connesse, sono state oggetto di imputazione distinta, essendo stato ciascun soggetto chiamato a rispondere dell'intero danno, seppure in solido con gli altri concorrenti (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 147/2024).

- Non merita accoglimento la richiesta della difesa del signor Francesco Saverio MAMELI di sospensione del presente giudizio in attesa della

conclusione del processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro e instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c. "*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*".

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, può legittimare il Giudice a ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis,* SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nell'ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr. Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; ex multis SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 29/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

Poiché nella fattispecie in discussione non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, ma ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

- Venendo al merito della contestazione formulata a carico del signor Francesco Saverio MAMELI, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Pressoché tutte le tematiche evidenziate nella memoria di costituzione della parte hanno trovato definizione, con argomentazioni ampie e condivisibili, in diverse pronunce di questa Sezione (tra le altre, le nn. 76, 78, 94, 96 e 98, 104 e, in particolare, la n. 147/2024), concernenti casi sovrapponibili per diversi aspetti a quello in trattazione; pertanto, in conformità ai precedenti menzionati, per la soluzione delle questioni sollevate, il Collegio intende porsi in continuità rispetto alle motivazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 17 delle Disposizioni di attuazione al Codice di giustizia contabile (Allegato 2), che vengono di seguito riproposte.

Preliminarmente, deve osservarsi che, poiché la responsabilità dell'agronomo MAMELI è inscindibilmente connessa a quella dell'impresa agricola della signora DETTORI, è necessario analizzare - sia pure sommariamente in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti

dell'azienda e del suo titolare e rappresentante legale - la condotta complessiva di tutti i soggetti coinvolti nel presente giudizio, allo scopo di accertare l'illiceità del sistema creato e gestito dal dott. MAMELI con la compartecipazione di ulteriori imprenditori agricoli e al fine di acclararne la responsabilità.

Come correttamente rappresentato dalle difese, la fattispecie all'esame appare, a prima vista, parzialmente difforme rispetto alle altre che sono state definite dalla Sezione con le sentenze sopra richiamate, in considerazione del fatto che nelle opere per le quali la Ditta DETTORI Maria Salvatorica ha ottenuto i contributi non figurano recinzioni o manufatti similari, i lavori sono stati eseguiti da un'impresa edile e non da altra impresa agricola, e la convenuta non ha eseguito lavori per altre imprese agricole.

Tuttavia, tali elementi fattuali non appaiono idonei al Collegio a scardinare l'impianto accusatorio prospettato dalla Procura, in quanto, come ripetutamente chiarito dall'Ufficio requirente, non è in contestazione la tipologia dei lavori (le recinzioni sono state indicate da tutte le parti come emblematiche della semplicità delle opere) o la possibilità di farli eseguire da altre imprese agricole, ma la dolosa prospettazione di costi inesistenti al fine di ottenere il rimborso da parte di AGEA, di cui sono prova i GIRI di denaro che hanno consentito a ogni Ditta di rientrare in possesso di quanto speso.

La Ditta DETTORI Maria Salvatorica risulta avere preso parte a tali GIRI al medesimo scopo sopra evidenziato.

Infatti, dall'esame degli analitici e accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso di tutti gli odierni convenuti nell'attività di elaborazione

e produzione di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda della signora DETTORI di poter beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di euro 241.645,52. Le risultanze di tale quadro "costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici", anche "in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non" che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie similari a quella odierna (Corte dei conti, sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023; cfr., anche, Sezione Sardegna, sent. n. 147/2022, confermata da I Sezione Appello, sent. 128/2024) e, da ultimo, in fattispecie collegate a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sentenze n. 76/2024, n. 94/2024, n. 96/2024, n. 104/2024 e n. 147/2024).

Rispetto agli sviluppi della vicenda, che verte, come sopra ribadito, in sostanza sullo sviamento dei fondi ottenuti in rapporto alle finalità di edificazione delle opere edili e degli altri manufatti sui compendi agricoli per cui erano stati attribuiti, premesso che non risultano in contestazione, né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello

organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica, in persona della sua titolare, per il tramite del professionista agronomo incaricato, l'odierno convenuto Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di uno), hanno rappresentato di aver sostenuto costi, per aver eseguito gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale sostanziale neutralità finanziaria, trova conferma dall'esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di Finanza di Nuoro, come sintetizzato al punto 4.15 dell'informativa, nella quale sono stati ricostruiti in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell'impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa.

Il collegamento tra le aziende era assicurato dal ruolo di coordinamento e di direzione della complessiva iniziativa da parte del professionista incaricato, in qualità di Agronomo, come progettista e direttore dei lavori per le varie ditte, Dott. Francesco Saverio MAMELI, che aveva curato numerose pratiche di finanziamento, inclusa quella all'esame, facente capo alla medesima signora DETTORI.

In particolare, come esposto in narrativa, sono state oggetto di simulata documentazione le prestazioni contabilizzate dalla ditta EFFEPI' s.a.s. di Dettori G. & C., per un totale di euro 185.023,61, riconducibili alle fatture n. 35/1 e n. 36/1 del 28 febbraio 2028, aventi per oggetto "*vostro dare per fornitura e messa in opera di riattamento strada, etc…*", e nn. 38/1, 39/1, 43/1, 64/1 e 65/1 del marzo 2018 aventi lo stesso oggetto - *"vostro dare per fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione, etc …",* per il medesimo importo, al lordo di IVA, pari a euro 25.000,00 (tranne la n. 36/1 di importo pari a 10.023,61).

Nella C.N.R. è descritto con precisione il circuito realizzato attraverso le movimentazioni bancarie che hanno consentito alla Ditta in parola di rientrare in possesso delle somme erogate alla EFFEPI, per i lavori fatturati.

A tal fine, il Collegio ritiene essenziale sottolineare che tutti gli attori del GIRO interessato sono fratelli e che tutti, a diverso titolo hanno tratto profitto dalla fattispecie in esame.

Nella Tabella A (foglio 84) della CNR sono riepilogate le fatture emesse dalla EFFEPI nei confronti di DETTORI Maria Salvatorica (erroneamente è indicato DETTORI Pietrino), nella Tabella B i bonifici eseguiti dalla EFFEPI a DETTORI Pietrino a titolo di finanziamento societario o prestito infruttifero, mentre nella Tabella C (foglio 85) i bonifici eseguiti da DETTORI Pietrino a DETTORI Maria Salvatorica per prestiti infruttiferi.

Naturalmente, come sostenuto dalla difesa, un fratello può concedere un prestito alla sorella in difficoltà, ma dall'esame delle Tabelle riepilogative appare evidente che vi è stato un trasferimento di fondi in un arco temporale ristretto tra i soggetti interessati al GIRO.

Ad esempio, la cifra di euro 25.000,00 è stata trasferita dalla EFFEPI a DETTORI Pietrino nelle date 13 e 14 marzo 2018, quest'ultimo ha effettuato un primo "prestito" 15 marzo 2018 per il medesimo importo alla sorella, che ha pagato la fattura 35/1 alla EFFEPI lo stesso giorno.

Tutti i movimenti bancari, complessivamente riferiti alle contribuzioni pubbliche erogate a favore di DETTORI Maria Salvatorica, la cui frequenza costituisce, ad avviso del Collegio, uno degli elementi di prova della fittizietà dell'intera operazione, hanno seguito lo stesso schema e sono avvenuti nei medesimi giorni, nei mesi di marzo e aprile 2018, per importi sostanzialmente equivalenti, rendendo, quindi, l'intera l'operazione irrilevante dal punto di vista finanziario.

I passaggi come appena ricostruiti danno chiara dimostrazione del complesso schema utilizzato per assicurare la connessione tra le fatture, la loro liquidazione e il reintegro di quanto anticipato dai soggetti implicati ed è avvalorata dalla messaggistica di *whatsapp* rinvenuta nel dispositivo mobile del dott. MAMELI e dai *file* presenti nei suoi computer, oggetto di sequestro in sede penale, come da C.N.R. n. 53651/2022 del 30.03.2022.

Come rilevato da questa Corte in un giudizio collegato a quello in discussione (trattandosi di Ditte coinvolte nello stesso GIRO) (cfr. Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 147/2024), lo scambio di comunicazioni, tramite il citato applicativo, tra il cellulare del medesimo convenuto e l'utenza intestata a una società riconducibile a Gianfranco e Giuseppe Maria DETTORI, fratelli di Pietrino DETTORI, nonché soci accomandatari e rappresentanti legali della EFFEPI' s.a.s., peraltro tutti fratelli di Maria Salvatorica DETTORI, conforta ampiamente quanto delineato, oltre a far risaltare la figura centrale di

Francesco Saverio MAMELI nell'elaborazione dei titoli fiscali, nonché nella conduzione delle successive incombenze, con riguardo alle tempistiche dei pagamenti, da parte di ciascun compartecipe, affinché ogni azienda disponesse della documentazione formalmente regolare da produrre all'Ente di liquidazione.

L'analisi degli atti prova, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione veniva attuata - peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

L'effettiva realizzazione delle opere non appare sufficiente a incidere sul consistente quadro indiziario risultante in atti, né a elidere, nemmeno parzialmente, la misura del danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche, a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del Bando, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo Bando prevede la revoca integrale del contributo in

caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n. 460/2012 ("Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità").

Per quanto concerne la specifica posizione del convenuto Francesco Saverio MAMELI, emergono in atti ulteriori riscontri probatori gravi e concordanti, dall'esame dei quali risulta pienamente confermata la specifica responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese coinvolte.

Dall'analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al MAMELI, eseguito in data 16.12.2021, presso l'abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), infatti, è emersa non solo la predisposizione e detenzione di documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità e ai fini della direzione dei lavori, ma anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra loro, in particolare, nel caso in parola, tra DETTORI Maria Salvatorica, Pietrino e Gianfranco (socio accomandatario della EFFEPI e, a sua volta, titolare di azienda agricola, come si rileva dagli atti del processo penale).

Detto carteggio appare, all'evidenza, non meramente ed esclusivamente rivolto alla pianificazione e amministrazione delle normali pratiche delle singole imprese beneficiarie nei rapporti strettamente individuali con i propri fornitori e committenti (come asserito dalla difesa), ma finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi "giri" di pagamenti tra le varie aziende (ricostruiti quanto all'odierna fattispecie negli allegati indicati nel

punto 4.15 della c.n.r.) da ritenersi costruiti ad arte per realizzare l'obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni poste in essere tra i diversi soggetti coinvolti.

L'Avvocato CONGIATU ha evidenziato come fosse normale e usuale che il tecnico incaricato tenesse presso il proprio studio professionale le fatture e la documentazione contabile riferita alla singola impresa assistita, tralasciando di precisare a quale titolo detenesse atti (*file* informatici) di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra le varie imprese e di programmazione di pagamento e fatturazione.

Tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, la cui posizione è stata evocata nella memoria del MAMELI, che è l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la direzione dei lavori da un agronomo diverso, ma che è, anch'essa, coinvolta nel passaggio di somme tra le altre aziende e che risulta inserita nel file *excel* denominato "GIRO FINALE PSR 4.1".

Appare evidente, quindi, che, nell'ottica della gestione della singola posizione individuale di ciascuna impresa assistita professionalmente dal MAMELI, non ha alcuna giustificazione plausibile il possesso di documentazione di una impresa seguita da un diverso tecnico, nonché l'elaborazione e la detenzione di *file* e documenti che riassumono il complesso dei pagamenti di tutte le aziende coinvolte nella vicenda e dei rapporti intercorsi tra loro.

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del dott. MAMELI finalizzata alla realizzazione del "giro" fittizio dei pagamenti, emerge dall'esame delle trascrizioni delle diverse chat *whatsapp* con i titolari o i

referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso, dalle quali si evince come lo stesso fornisse indicazioni ai vari interlocutori sulle modalità e sulle tempistiche di emissione delle fatture, sulla ditta e sull'importo.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta del dott. Francesco Saverio MAMELI, una volta accertata la natura fittizia dei rapporti tra imprese, la consapevole e volontaria produzione da parte dei vari soggetti coinvolti, in sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, unita alla volontaria pianificazione del sistema complessivo di pagamenti finalizzati a raggiungere la neutralità finanziaria posta in essere dal medesimo dott. MAMELI, non può che condurre ad affermarne la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo.

Il dolo c.d. "erariale" va, infatti, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative.

Non si può dubitare, infatti, che l'accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, e che, nel caso all'esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicistico finanziato, proprio grazie al complesso meccanismo ideato e gestito dal dott. MAMELI al preciso fine di indurre in errore l'Ente erogatore dei contributi, facendo ottenere ai propri "clienti" finanziamenti non spettanti.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al dott. Francesco Saverio

MAMELI, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna al risarcimento in favore di A.G.E.A., per il definitivo importo di euro 241.645,52.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (24 ottobre 2019) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

A norma dell'art. 80 c.g.c., va dichiarata, nei limiti di legge e fino a concorrenza del danno patrimoniale, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni del convenuto Francesco Saverio MAMELI disposto con ordinanza di questa Sezione n. 83/2023 del 26 luglio 2023, come modificata con ordinanza n. 92/2023 del 21 agosto 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.

Le spese di giudizio, *ex* art. 31, comma 5, c.g.c., seguono la soccombenza e sono poste a carico del medesimo MAMELI per l'importo liquidato in dispositivo.

In ordine alla posizione di Maria Salvatorica DETTORI e dell'omonima ditta individuale, nei cui confronti è stata dichiarata l'inammissibilità della citazione, le spese legali sono compensate, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c., in quanto il giudizio è stato definito decidendo una questione pregiudiziale di rito.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna,

definitivamente pronunciando:

- **dichiara inammissibile l'atto di citazione nei confronti dei convenuti Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica, in persona della titolare signora DETTORI Maria Salvatorica, e DETTORI Maria Salvatorica in proprio**.

- **dispone l'inefficacia del sequestro** delle somme e dei beni sequestrati alla signora **DETTORI Maria Salvatorica e alla Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica**.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore della signora DETTORI Maria Salvatorica e alla Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica.

Nulla per le spese di giudizio con riguardo alla posizione della signora DETTORI Maria Salvatorica e alla Ditta individuale DETTORI Maria Salvatorica.

- **condanna** il signor **Francesco Saverio MAMELI** a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro 241.645,52 (duecentoquarantunomilaseicentoquarantacinque/52), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

- **dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo** dei beni del convenuto **Francesco Saverio MAMELI** disposto con ordinanza n. 83/2023 del 26 luglio 2023, come modificata con ordinanza n. 92/2023 del 21 agosto 2023, nei limiti della somma oggetto di condanna.

Condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese

processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 170,47 (diconsi euro centosettanta/47).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Valeria Mistretta) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 05/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus